


Pubblicato il 20/09/2021

N.05049 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 08002/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8002 del 2021, proposto da

Maria Cristiana Di Mille, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Valerio Lancia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Claudio Rainaldi non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1.del verbale della prova scritta del 6.07.2021 relativo al “Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73” di cui al D.D. n. 826 dell'11.06.2021 (doc. 1) con il

quale il Comitato di vigilanza ha disposto l'annullamento della prova scritta completata dalla candidata dott.ssa Di Mille Maria Cristiana, seppur superata dalla medesima con il punteggio di 74/100;

2. del D.D. n. 826 dell'11.06.2021 relativo al “Concorso ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell'articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73” nella parte lesiva dei diritti della ricorrente .

3. di ogni altro atto e/o provvedimento ai predetti preordinato, connesso e consequenziale in quanto lesivi della posizione giuridica della ricorrente.

E per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere convocata, quantomeno “con riserva”, alla prova orale del concorso D.D. n. 826 dell'11.06.2021, classe di concorso “A028” per la Regione Lazio, il cui calendario non risulta ancora pubblicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnata l'esclusione, dalla prova concorsuale in epigrafe indicata, a suo tempo comminata dalla commissione di concorso in ragione di alcune irregolarità che la stessa ricorrente avrebbe commesso in occasione della prova scritta (foglio formule in possesso della candidata);

Considerato, ad un primo esame che è proprio di questa fase cautelare, che le

censure sollevate non si appalesano sufficienti a configurare la sussistenza del *fumus boni iuris* (non risultando chiaro, in particolare, se le formule asseritamente “trascritte” dalla candidata nel corso della prova stessa si riferissero unicamente a quelle strettamente necessarie a sostenere la prova scritta oppure se si trattasse di un più generico formulario);

Ritenuto inoltre di rinnovare l'incombente istruttorio già posto a carico dell'intimata amministrazione statale e partitamente descritto nel decreto presidenziale n. 4404 del 13 agosto 2021. Incombente che dovrà essere svolto entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente decisione;

Considerato infine, sul piano della completezza del contraddittorio:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, sempre nei sensi e termini di cui in motivazione;
- d) compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente  
Massimo Santini, Consigliere, Estensore  
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.